



Parco Ticino

Consorzio Parco Lombardo
della Valle del Ticino

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

norme di attuazione

**Parco Lombardo
della Valle del Ticino**

**Piano Territoriale
di Coordinamento:
legge di approvazione e
norme di attuazione
del piano**

IL CONSORZIO DEL PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
è costituito dai Comuni:

PROVINCIA DI MILANO

Abbiategrosso
Bernate Ticino
Besate
Boffalora Ticino
Cassinetta di Lugagnano
Castano Primo
Cuggiono
Magenta
Morimondo
Motta Visconti
Nosate
Ozzero
Robecchetto con Induno
Robecco sul Naviglio
Turbigo
Vanzaghello

PROVINCIA DI PAVIA

Bereguardo
Borgo San Siro
Carbonara Ticino
Cassolnovo
Gambolò
Garlasco
Gropello Cairoli
Linarolo
Mezzanino
Pavia
S. Martino Siccomario
Torre d'Isola
Travacò Siccomario
Valle Salimbene
Vigevano
Villanova
Zerbolò

PROVINCIA DI VARESE

Arsago Seprio
Besnate
Cardano al Campo
Casorate Sempione
Ferno
Gallarate
Golasecca
Lonate Pozzolo
Samarate
Sesto Calende
Somma Lombardo
Vergiate
Vizzola Ticino

e dalle Province di MILANO - PAVIA - VARESE

Il Piano del Parco è stato redatto in conformità alla Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1974 e successive modificazioni; è stato adottato dall'assemblea del Consorzio nella seduta del 1 luglio 1978.

Il Piano è stato adottato dalla Giunta regionale il 28 novembre 1978, ed è stato quindi pubblicato presso le segreterie degli Enti Locali il 2 gennaio 1979.

Le osservazioni degli Enti pubblici e privati sono state esaminate dall'assemblea del Consorzio il 19 maggio e il 15 giugno 1979.

La Giunta regionale ha adottato le controdeduzioni il 3 luglio 1979 e il Consiglio regionale ha approvato il Piano nelle sedute del 22 novembre 1979 e del 7 febbraio 1980.

Il Piano Territoriale di Coordinamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 28 marzo 1980.

Legge regionale n. 33 del 22 marzo 1980

1 Articolo 1

1 È approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino.

2 Il Piano è costituito dai seguenti elementi:
*rappresentazione grafica in scala 1:25.000 (n. 5 fogli);
norme di attuazione del piano e relativi allegati;
relazione tecnico-illustrativa.*

3 La delimitazione territoriale prevista dall'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni, indica i confini amministrativi entro i quali il Consorzio del parco svolge le proprie funzioni; le ulteriori delimitazioni in zone interessare da vincoli particolari sono quelle che risultano dal presente Piano territoriale di coordinamento.

2 Articolo 2

1 A modifica dell'elenco di cui all'art. 15, settimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i comuni del territorio del parco sono obbligati ad adottare i programmi pluriennali di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici generali, con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché con le modalità di cui all'art. 2, settimo comma, delle norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco.

2 Ai fini della formazione dei propri programmi pluriennali di attuazione i comuni dotati di piano regolatore generale approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, ovvero dotati di programma di fabbricazione, sono tenuti ad acquisire il parere del Consorzio del parco nel caso in cui gli stessi programmi pluriennali di attuazione prevedano interventi nei «nuclei abitati» di cui all'art. 15, quinto comma, delle norme di attuazione allegate alla presente legge; il parere deve essere reso, in mancanza di che, l'intende espresso favorevolmente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da farsi da parte del comune interessato contestualmente al deposito del progetto di programma pluriennale di attuazione presso la segreteria comunale ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60.

3 Articolo 3

1 Per le violazioni delle norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del parco riguardanti la tutela del patrimonio boschivo e forestale si applicano le sanzioni nelle misure previste dall'art. 27, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, in luogo di quelle previste dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, ferme restando le altre sanzioni previste dallo stesso art. 11.

4 Articolo 4

1 Nelle zone definite dal Piano del parco come «C» e «G», rispettivamente zone di parco naturale agricolo-forestale e zone agricole, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, anche in assenza di interventi edilizi, è soggetto a concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

•

•

•

5 Articolo 5

1 Ai fini dell'autorizzazione alla coltivazione di sostanze minerali di cava la Giunta regionale, qualora il parere comunale di cui all'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, non sia stato espresso nel termine di legge o sia stato espresso in senso favorevole, deve acquisire il parere del Consorzio del parco in ordine a quanto previsto dal punto c) dell'art. 3 della legge suddetta; tale parere deve essere formulato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6 Articolo 6

1 Le modifiche di carattere correttivo del Piano territoriale di coordinamento sono approvate dalla Giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare. A tal fine l'assemblea consortile delibera la relativa proposta e ne cura la pubblicazione con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

2 Fino a trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito chiunque sia interessato può presentare osservazioni. Entro i successivi sessanta giorni l'assemblea consortile trasmette la modifica o l'integrazione proposta alla Giunta regionale con le eventuali controdeduzioni in merito alle osservazioni ricevute.

7 Articolo 7

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con utilizzo:

a) delle risorse che verranno stanziare a partire dal 1980, con successivo provvedimento legislativo, su appositi capitoli dei bilanci regionali pluriennali e di competenza, da ripartirsi con le procedure previste dalla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5;

b) dei fondi stanziati dalle singole leggi di settore e con le procedure che le stesse prevedono, sulla base dei relativi piani di settore e programmi di intervento previsti dal P.T.C. ed approvati dal Consiglio regionale.

8 Articolo 8

1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino: norme di attuazione

Art. 1	Finalità generali del piano	pag. 7
Art. 2	Effetti del P.T.C.	7
Art. 3	Modalità di attuazione del P.T.C.	8
Art. 4	Piani di attuazione del P.T.C. per settori funzionali	9
Art. 5	Compiti e funzioni del Consorzio	10
Art. 6	Indennizzi	11
Art. 7	Zone territoriali	12
Art. 8	Zona A: riserva integrale	12
Art. 9	Zona A1: riserva integrale di interesse scientifico	13
Art. 10	Zona B: riserva orientata	13
Art. 11	Zona C: parco naturale e agricolo forestale	15
Art. 12	Zona D: aree di tutela speciale	17
Art. 13	Zona G: zona agricola del parco	18
Art. 14	Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata	18
Art. 15	Direttive e criteri metodologici da osservare nella redazione dei piani urbanistici comunali e intercomunali	19
Art. 16	Dichiarazione di compatibilità ambientale	20
Art. 17	Regolamentazione dell'attività di cava	21
Art. 18	Sistema aeroportuale della Malpensa	22
Art. 19	Viabilità	23
Art. 20	Gestione delle acque e regimazione dei corsi d'acqua	23
Art. 21	Regolamentazione dell'attività del tempo libero	24
Art. 22	Regolamentazione dell'attività di caccia	26
Art. 23	Regolamentazione dell'attività di pesca	28
Art. 24	Sanzioni	28
Art. 25	Allegati	29

1 Articolo 1. Finalità generali del Piano

1 Il Piano Territoriale di Coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino, che nella presente normativa viene indicato con l'abbreviazione *P.T.C.*, descrive il quadro generale dell'assetto del territorio delimitato dai confini amministrativi dei comuni indicati all'*art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2*, e successive modificazioni. Il piano è approvato ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale.

2 Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche dell'area, in funzione dell'uso sociale e dei suoi valori. Il piano persegue anche l'obiettivo di assicurare la migliore valorizzazione economica degli interventi nel territorio del parco, in applicazione delle leggi regionali vigenti. Fra più obiettivi concorrenti, il piano opera una valutazione comparata e definisce politiche di intervento amministrativo graduate secondo priorità predeterminate, e ciò al fine di conseguire le finalità indicate dalla *legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2*.

3 Il Piano riguarda:

- le acque del Ticino, sia per quanto concerne il loro regime che la tutela dagli inquinamenti;
- il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- i boschi e le foreste, per la loro utilizzazione, conservazione e recupero;
- tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale della Valle, inteso nella sua accezione più ampia.

2 Articolo 2. Effetti del Piano territoriale di coordinamento

1 Sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, sostituendosi alle eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici comunali, le previsioni che riguardano:

- le zone di riserva integrale (A) e integrale di interesse scientifico (A1);
- le zone di riserva orientata (B-B1-B2);
- le zone di parco naturale e agricolo-forestale (C);
- le zone di tutela speciale (D);
- le norme di attuazione per settori funzionali previsti dall'*art. 4*, ad eccezione dei piani di cui alla lettera g);
- le norme sui centri storici e gli altri insediamenti di interesse storico-ambientale;
- la dichiarazione di compatibilità ambientale;
- le norme speciali comprese fra gli *articoli 17 e 23* compreso.

2 Le prescrizioni del P.T.C. riguardanti la normativa delle zone agricole del parco (zona G) potranno essere integrate dai piani territoriali comprensoriali in conformità agli obiettivi socio-economici individuati dai predetti piani. Esse costituiscono una disciplina-quadro, all'interno della quale, e in quanto compatibili con i principi fissati, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti dei singoli comuni. Le previsioni del P.T.C. riguardanti le zone G hanno efficacia immediatamente vincolante e si sostituiscono a quelle eventualmente difformi degli strumenti urbanistici comunali.

3 Le previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui al successivo *art. 15* riguardanti le direttive e i criteri metodologici per la formazione dei piani urbanistici comunali e intercomunali sono destinate ad indirizzare la successiva attività comunale. Le previsioni di cui al successivo *art. 15, sesto comma*, sono immediatamente vincolanti, con durata limitata fino all'entrata in vigore dei nuovi piani regolatori generali previsti dal successivo sesto comma. Sono fatte

salve in ogni caso le competenze in materia degli organi smi comprensoriali a far tempo dall'entrata in vigore delle previsioni dei rispettivi atti di pianificazione.

4 Nelle zone di iniziativa comunale orientata (IC) le scelte di disciplina dei suoli sono operate dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle direttive e dei criteri metodologici stabiliti dal successivo art. 15.

5 Il P.T.C. costituisce stralcio dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale e regionale di cui diverrà parte integrante anche per singole parti di territorio, allorché essi saranno approvati. Le direttive e i criteri metodologici per la formazione dei piani urbanistici comunali e intercomunali potranno essere integrate dai piani comprensoriali, tenendo conto dei particolari caratteri del territorio che è oggetto del P.T.C., delle sue indicazioni orientative e della necessità di coordinamento con le sue previsioni. Nelle materie di cui al primo comma del presente articolo le previsioni del P.T.C. sono destinate a far parte integrante di quelle dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale e regionale.

6 I comuni del territorio del parco sono obbligati a formare, se sprovvisti, o ad adeguare, i rispettivi strumenti urbanistici alle previsioni del P.T.C., ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del P.T.C. stesso.

7 A modifica dell'elenco di cui all'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, tutti i comuni del territorio del parco sono obbligati ad adottare i programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) dei rispettivi strumenti urbanistici generali. L'adozione dei P.P.A., o la loro revisione nei comuni che ne siano già dotati, potrà avvenire in contestualità di tempi e di scadenze al fine di assicurare una attuazione delle rispettive previsioni coordinata nel tempo. I comuni compresi nel territorio del parco, dovranno in particolare tener conto nella formazione dei rispettivi P.P.A. dei seguenti criteri:

- a) coordinamento tra comuni contermini per la realizzazione di singole opere d'interesse intercomunale;
- b) previsione prioritaria di opere pubbliche relative all'igiene del suolo;
- c) osservanza delle stesse direttive stabilite dal successivo art. 15 per la formazione degli strumenti urbanistici generali. Nei P.P.A. dovranno anche essere incluse le previsioni dei piani di settore, di cui al successivo art. 4, al fine di coordinare gli interventi di competenza comunale con quelli del Consorzio del parco, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.

8 Nuovi finanziamenti destinati ai comuni per l'attuazione di opere pubbliche, saranno concessi per le sole opere non in contrasto con le prescrizioni del P.T.C.

9 Per i comuni che sono sprovvisti di strumenti urbanistici, valgono le disposizioni dell'art. 49, lett. d) della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

3 Articolo 3. Modalità di attuazione del Piano territoriale di coordinamento

1 Le previsioni del Piano territoriale hanno valore a tempo indeterminato. Esse, tuttavia, sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze socio-economiche ed ecologiche.

2 Per la realizzazione delle finalità generali del Piano e della legge regionale istitutiva, il Piano territoriale è attuato in tempi successivi e integrato, anche per singole parti del territorio dalla Regione, dagli organismi comprensoriali, dal Consorzio del parco, dai singoli comuni, secondo le rispettive competenze con gli atti e i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente nonché in particolare mediante:

- a) interventi espropriativi adottati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e sue successive variazioni, dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1973,

- n. 58, nonché degli strumenti urbanistici di attuazione;
- b) convenzioni per l'esecuzione delle previsioni del Piano territoriale e dei singoli strumenti di attuazione concordate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, e delle altre leggi vigenti nelle singole materie;
- c) programmi di intervento redatti ed approvati a norma delle leggi vigenti nonché regolamenti di esecuzione approvati con deliberazione dell'assemblea consortile previo parere favorevole della Giunta regionale;
- d) piani di attuazione per i settori funzionali di cui al successivo art. 4; detti piani sono predisposti dal Consorzio del parco con la partecipazione delle province, degli organismi comprensoriali e dei comuni territorialmente interessati e possono contenere varianti alla perimetrazione ed alla normativa del Piano territoriale di coordinamento.

Il progetto di tali piani viene adottato con delibera dell'assemblea consortile e inviato ai comuni affinché sia pubblicato con le modalità di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni al Consorzio i comuni, gli altri enti pubblici, le associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati. Entro i successivi sessanta giorni il Consorzio formula le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate e le trasmette con il progetto di piano alla Giunta regionale. La Giunta regionale nei sessanta giorni successivi al ricevimento esamina le osservazioni, verifica la compatibilità del progetto con le finalità del Piano territoriale di coordinamento del parco, apporta le modifiche necessarie e lo trasmette al Consiglio regionale perché ne deliberi l'approvazione.

4 Articolo 4. Piani di attuazione del Piano territoriale di coordinamento per settori funzionali

1 I settori funzionali per i quali è necessario il futuro intervento mediante strumenti di carattere integrativo e attuativo da adottarsi in conformità all'art. 3, punto d), riguardano in particolare:

- a) tutela della qualità delle acque del fiume Ticino e del sistema idrico ad esso collegato, nonché degli altri corsi d'acqua che insistono nel territorio del parco e del sistema idrico ad essi collegato, nell'ambito degli eventuali piani di bacino interregionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) sistemazione e manutenzione idraulica attinente alla regolazione idrica ed alla difesa del territorio e degli abitati con particolare riguardo alla sistemazione delle sponde;
- c) rimboschimento e sistemazione e manutenzione idraulica e idraulico-agrario-forestale, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8;
- d) conservazione e recupero dei boschi e delle foreste, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9;
- e) determinazione dei biotopi e dei geotopi da tutelare ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33;
- f) definizione dei sistemi di attrezzature collegate al tempo libero e all'uso sociale del parco; accessi al fiume; percorsi ciclabili e pedonali; recupero funzionale dei beni culturali; valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e monumentale; parcheggi, punti di ristoro e di svago, campeggi, sulla base delle disposizioni del successivo art. 21;
- g) definizione dei sistemi di mobilità interna ed esterna del parco, anche nelle riserve d'acqua, coordinati con la viabilità principale afferente al parco e con punti di accessibilità ad esso dei mezzi di trasporto pubblici e privati;
- h) regolamentazione dell'attività di cava, sulla base delle disposizioni del successivo art. 17;
- i) regolamentazione dell'attività di caccia, sulla base delle disposizioni del successivo art. 22;
- l) regolamentazione dell'attività di pesca sulla base delle

disposizioni del successivo art. 23.

Prioritariamente dovranno essere predisposti piani di settore relativi alla tutela delle acque del fiume Ticino e degli altri corsi d'acqua della valle di cui ai precedenti punti a) e b). La disciplina dei problemi attinenti alla produzione e alla organizzazione aziendale in materia agricola è rinviata ai piani di sviluppo agricolo previsti dalla *legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8*. In sede di attuazione dei predetti piani, il Consorzio, sulla base del parere dei comitati agricoli di zona di cui all'art. 5 della predetta legge, indicherà le specializzazioni da favorire e da tutelare nel rispetto degli usi e delle consuetudini locali e nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria europea.

5 Articolo 5. Compiti e funzioni del Consorzio

1 Il «Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino», costituito tra le province e i comuni indicati all'art. 1 della *legge regionale 15 luglio 1974, n. 42*, gestisce il parco, ai sensi delle disposizioni dello statuto approvato dalla Regione Lombardia. Ad esso spetta il compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio del parco ponendo la sua attività al servizio degli enti locali che lo compongono per agevolare e sviluppare l'opera di pianificazione urbanistica dei rispettivi territori, in una visione di tutela unitaria dell'ambiente naturale e della produzione agricola della valle. Al Consorzio compete, nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate, di:

- a) individuare altri settori funzionali, ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 4 definendone gli obiettivi e le priorità e partecipando con gli organismi competenti alla elaborazione degli strumenti di attuazione relativi;
- b) affiancare la Regione Lombardia nel coordinamento delle previsioni di pianificazione del territorio della valle ricadenti nell'ambito lombardo con quelle che saranno adottate dalla Regione Piemonte per i territori di sua competenza, anche attraverso la partecipazione ad eventuali organi di collegamento permanente secondo criteri e modalità di funzionamento stabiliti di concerto fra le due Regioni;
- c) predisporre in collegamento con la Regione e mettere al servizio dei comuni del Consorzio:

- la cartografia aggiornata del territorio;
- i dati relativi alle condizioni fisiche e geologiche del suolo;
- gli studi ed i piani di settore già redatti o in corso di preparazione;
- i dati quantitativi derivanti dalla analisi del territorio in relazione alle condizioni dell'abitazione, delle utilizzazioni produttive, dello stato dei pubblici servizi;
- i dati quantitativi disaggregati per ambiti intercomunali;
- i dati relativi alle opere igieniche e agli impianti tecnici raccolti in collaborazione con i consorzi funzionali già operanti sull'area;
- i dati, le risultanze e le previsioni relativi al trasporto pubblico e privato;
- i dati relativi alla quantità delle acque e alle loro condizioni di inquinamento;

d) stabilire ulteriori direttive e criteri metodologici, aggiornandoli nel tempo per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni nonché elaborare indirizzi in ordine ai programmi pluriennali di attuazione al fine di assicurare unità di indirizzo e coerenza di contenuto con le previsioni del P.T.C.;

e) fornire nei casi previsti dalla normativa vigente pareri preventivi sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti nonché sugli strumenti attuativi dei comuni interessati;

f) coordinare gli interventi degli enti regionali ed infraregionali competenti nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico insediate o da insediare nel parco, con l'obiettivo di concentrare, possibilmente presso quelli esistenti, gli impianti e le infrastrutture tecniche di attraver-

samento dell'area in soprasuolo e sottosuolo;

g) promuovere nell'ambito dei propri compiti istituzionali gli espropri e le acquisizioni delle aree e degli immobili che il piano e i suoi strumenti di attuazione destinano ad uso pubblico;

h) fornire alla Regione pareri preventivi in materia di cave, di derivazioni d'acqua, di regolamentazione della caccia e della pesca nel territorio del parco e nelle altre materie di attuazione del P.T.C.;

i) promuovere il coordinamento delle attività dei singoli comuni nella realizzazione e nella gestione dei servizi attinenti alla previsione del P.T.C. e dei suoi strumenti di attuazione, assumendone eventualmente la gestione diretta quando essi abbiano rilevanza o specificità tali da richiedere di essere svolti meglio dal Consorzio;

l) dare attuazione, se delegato dalla Regione, ai programmi di sistemazione idraulico-agricolo-forestale, di rimboschimento e ad ogni altro programma previsto dalla legislazione regionale vigente;

m) dettare disposizioni sulla segnaletica del parco, in modo da assicurare criteri coordinati per l'intera area, curando, d'intesa con i singoli comuni, le definizioni delle scelte relative agli interventi e l'esecuzione delle opere;

n) procedere all'erogazione degli indennizzi dovuti e alla emanazione di provvedimenti, anche in via di urgenza, per la protezione e la salvaguardia ambientale del parco.

2 In tutti i casi in cui il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere a norma delle disposizioni del P.T.C., esso dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste; ove il parere non venga dato nel termine indicato, esso si intende favorevole alla proposta formulata.

3 Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio può avvalersi del contributo di commissioni temporanee o permanenti, istituite su singoli problemi dal comitato direttivo e può disporre indagini e studi nelle materie di sua competenza. Tali organismi verranno sentiti anche nella fase di preparazione dei piani di settore. Nello svolgimento delle attività di sua competenza, il Consorzio si avvale della collaborazione degli organismi sindacali, delle organizzazioni locali decentrate, delle associazioni di categoria, di quelle venatorie e piscatorie, delle associazioni protezionistiche, al fine di raccogliere il loro contributo per il conseguimento degli obiettivi del Piano. Il Consorzio si avvale anche del parere degli organismi consortili di bonifica e/o di utenza laddove costituiti.

4 I compiti e le funzioni del Consorzio saranno soggetti a revisione ai fini del loro necessario coordinamento con le competenze degli organismi comprensoriali.

6 Articolo 6. Indennizzi

1 I vincoli posti dal Piano territoriale di coordinamento non sono indennizzabili, ai sensi dell'art. 6, *ultimo comma, della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58* e delle altre leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo.

2 Il P.T.C. e i suoi strumenti di attuazione indicano i casi in cui le autorità amministrative procedono, anche mediante esproprio, all'acquisizione al demanio regionale, o a quello comunale dei beni necessari per la realizzazione delle finalità del Piano.

3 Nei casi in cui, a norma delle disposizioni che seguono, le previsioni del P.T.C. e dei suoi strumenti di attuazione impongono vincoli non compatibili con l'utilizzazione agricola e forestale, tradizionale e consolidata, dei fondi, e sempreché non intervenga accordo amichevole tra le parti, l'organo regionale competente stabilisce l'entità e le modalità degli indennizzi da riconoscere agli interessati ai sensi dell'art. 6 della *legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58*. Fra il Consorzio, il comune e le parti interessate possono essere concordate altre forme di indennizzo consistenti nell'as-

sunzione di iniziative ed aiuti da parte del Consorzio e del comune per le incentivazioni delle attività agro-silvo-pastorali nelle zone limitrofe.

4 Fra il Consorzio, il comune e i soggetti interessati possono essere stipulate convenzioni che definiscono le modalità relative alla custodia dei fondi in connessione con le finalità del P.T.C., con disciplina degli accessi, della viabilità, della fruizione pubblica, delle modalità della coltivazione e del governo dei boschi e delle aree soggette a tutela, nonché degli altri elementi rilevanti per le finalità del P.T.C., e ciò anche sulla base di convenzioni-tipo deliberate dal Consorzio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del P.T.C. Dette convenzioni possono prevedere la concessione di contributi ed incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano stesso.

7 Articolo 7. Zone territoriali

1. Il territorio del parco rappresentato graficamente in scala 1:25.000 è suddiviso, con riferimento alle classificazioni della *legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58*, nelle seguenti zone:

- zona A: riserva integrale;
- zona B: riserva orientata;
- zona C: parco naturale agricolo-forestale;
- zona D: area di tutela speciale;
- zona G: zona agricola;
- zona IC: zona di iniziativa comunale orientata.

8 Articolo 8. Zona A: riserva integrale

1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come zone di riserva integrale (*zona A*), quelle parti del territorio del parco che sono di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Nella riserva integrale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e dell'equilibrio naturale della zona stessa. I beni espropriati nella zona di riserva integrale vengono acquisiti al demanio.

2 Nelle zone sopra dette si applicano, ai sensi della legislazione vigente, i seguenti divieti:

- a) produrre rumori, suoni e luci;
- b) abbandonare i rifiuti e costituire depositi di materiali dismessi;
- c) uscire dalle strade e dai sentieri battuti;
- d) introdurre cani non di servizio;
- e) svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- f) introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, salva specifica dichiarazione di ammissibilità a cura di istituto universitario indicato dal Consorzio del parco;
- g) asportare o danneggiare piante e fiori, esercitare il pascolo, effettuare lavori agricoli e utilizzazioni forestali, ad eccezione di quanto stabilito nel piano di settore per la conservazione ed il recupero dei boschi e delle foreste e nelle convenzioni di cui all'*art. 6, quarto comma*;
- h) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili, ecc.;
- i) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
- l) esercitare la caccia e l'uccellazione;
- m) esercitare la pesca;
- n) costruire opere edilizie di qualsiasi genere ad eccezione della manutenzione dei manufatti esistenti;
- o) modificare il regime e la composizione delle acque;

- p) costruire gallerie, sbancamenti, captare, deviare o occultare acque sorgive, costruire strade, oleodotti ed elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, aprire o coltivare cave e miniere;
- q) attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo e il prosciugamento delle cosiddette zone umide;
- r) risolvere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi della riserva.

3 La manutenzione, la conservazione, la custodia di queste aree sarà effettuata dai proprietari, anche sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi del precedente *art. 6, quarto comma*, fra il consorzio, gli imprenditori agricoli singoli o associati, i conduttori dei fondi con l'intervento degli istituti universitari di ricerca, sentito il parere delle associazioni culturali e protezionistiche, nonché del servizio forestale regionale. Il Consorzio del parco vigila e dà istruzioni perché i proprietari assolvano gli obblighi di legge per la buona conservazione dei boschi anche ai sensi dell'*art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9* e successive modificazioni. La manutenzione, la conservazione, la custodia, non potranno contrastare con l'utilità pubblica propria della zona di riserva integrale.

4 Il pubblico è ammesso soltanto lungo i sentieri appositamente indicati e sistemati, con uso regolamentato anche attraverso convenzioni di gestione, che possono prevedere visite guidate alle aree, con esclusione di qualsiasi veicolo. È ammesso l'accesso pedonale a particolari aree per determinate categorie di persone al fine di mantenere tradizionalmente utilizzazioni dei luoghi, previo rilascio di autorizzazione del comune.

5 Allorché in queste zone insistano coltivazioni industriali di pioppo si applica il disposto del successivo *art. 10, ottavo comma*.

9 Articolo 9. Zona A1: riserva integrale di interesse scientifico

1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come zone di riserva integrale di interesse scientifico (*zona A1*) quelle parti del territorio del parco, all'interno della zona di riserva integrale, che sono destinate esclusivamente allo studio ed alla ricerca scientifica. In dette zone si applicano le disposizioni della riserva integrale.

2 Il vincolo di riserva integrale di interesse scientifico è preordinato all'espropriazione delle relative aree a favore del demanio pubblico. Acquisita l'area, avrà effetto il divieto dell'accesso del pubblico sui terreni protetti.

10 Articolo 10. Zona B: riserva orientata

1 Sono individuate con apposito segno grafico, come zona di riserva orientata (*zone B, B1, B2*), le aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado con possibilità di evoluzione verso un equilibrio fra vegetazione e condizioni ambientali. Le aree comprese nella *zona B1* individuano i complessi di boschi e di vegetazione attualmente esistenti di rilevante pregio botanico. Le aree comprese nella *zona B2* individuano i terreni in cui è ammessa la coltura industriale dei pioppi e delle altre specie arboree a rapido accrescimento.

2 Il piano territoriale indica complessi di boschi e di vegetazione da tutelare e recuperare, nonché gli interventi colturali ammissibili, ai sensi dell'*art. 2 della legge 9 gennaio 1974, n. 2* e opera anche, per mezzo del piano di settore di cui all'*art. 4, lett. d)*, specificazioni ulteriori al fine della assegnazione di singole aree alle *zone B, B1 e B2* in relazione ai caratteri naturali in atto ed alle prospettive di evoluzione sopra specificate.

3 Tutti gli interventi consentiti nelle zone di riserva orien-

tata *B* e *B1* devono essere strettamente subordinati alla finalità prioritaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento del loro carattere ambientale. In queste zone di riserva orientata è sempre ammessa la utilizzazione dei terreni per le attività agricole e forestali ivi consentite, salve le limitazioni di cui al comma successivo. Sono consentite le opere di conservazione del suolo, quelle relative alla sistemazione delle vie di accesso e le opere connesse con l'esercizio delle attività economiche esercitate nei modi tradizionali e senza alterare i caratteri del suolo.

4 Nelle zone *B* e *B2*, fino all'adozione del piano di settore agricolo e forestale, si applicano i divieti di cui al precedente art. 8, secondo comma, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *m*), fatta salva in ogni caso l'attività agricola e forestale.

5 Nelle zone *B1* si applicano gli stessi divieti stabiliti per le riserve integrali (art. 8, secondo comma) essendo tuttavia ammessa la utilizzazione dei terreni per le attività agricole e forestali nei limiti attuali di superficie di coltura utilizzate, sino all'adozione dei rispettivi piani di settore.

6 L'accesso al pubblico è ammesso anche con l'uso di biciclette lungo le strade, gli esistenti sentieri battuti e nelle aree pubbliche appositamente riservate. L'accesso motorizzato è vietato, salvo che per le necessità dei residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area.

7 Al fine di favorire il progressivo recupero del sistema boschivo, fermo restando che nei complessi boschivi sono ammesse tutte le essenze compatibili con i caratteri tradizionali del territorio, è fatto divieto, nelle zone *B* e *B1* di operare qualsiasi modificazione morfologica del territorio; di introdurre nuove colture industriali di campo del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento, nonché nuove colture risiere anche in ampliamento di quelle esistenti, fatti però sempre salvi, per queste ultime, gli interventi in rotazione all'interno del territorio aziendale.

8 Il Consorzio del parco, al fine di perseguire l'obiettivo della progressiva cessazione delle dette attività produttive e il recupero dei terreni alla loro tradizionale destinazione boschiva, potrà in sede dei piani di settore previsti dall'art. 4, o in sede di convenzioni ai sensi dell'art. 6, quarto comma, adottare prescrizioni dirette ad imporre la cessazione delle attività di colture in corso al compimento del loro ciclo produttivo, previo riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

9 In tutte le zone di riserva orientata è fatto divieto di introduzione di nuovi allevamenti suini anche in ampliamento di quelli esistenti.

10 L'introduzione di nuove aziende vivaistiche, floristiche e orticole specializzate è subordinata all'approvazione di apposito regolamento ai sensi del precedente art. 3, secondo comma, lett. c).

11 Per gli edifici adibiti ad abitazione od attività produttive in esercizio, ubicati nelle zone di riserva orientata e costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, possono essere ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - adeguamento igienico, statico e tecnologico, con mantenimento della destinazione d'uso esistente senza aumento della superficie utile e del volume delle costruzioni, ad eccezione delle opere determinate da necessità di servizi igienici. Non è ammesso il mutamento della destinazione di uso in atto salvo quello finalizzato all'uso agricolo dei terreni, o alla conservazione e tutela della riserva. È in ogni caso consentita la realizzazione di impianti realizzati dall'ENEL.
- I piani di settore redatti ai sensi del precedente art. 4 interessanti le zone di riserva orientata indicano tra l'altro:
- le strade di attraversamento di importanza primaria;
 - la localizzazione degli attraversamenti delle grandi at-

trezzature tecnologiche;

- gli accessi per i quali è prevista una particolare regolamentazione e le zone per le quali è necessario provvedere alla riorganizzazione della viabilità interna;
- le aree all'interno delle quali è prevista l'organizzazione della rete delle percorrenze pedonali e ciclabili, degli accessi al fiume, anche nelle zone attrezzate con opere in ingegneria civile e all'interno dei boschi.

12 Con delibera dell'assemblea consortile da assumersi entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.C. sono elencati gli edifici o gli impianti considerati incompatibili con le prioritarie finalità ambientali della zona. Tale elenco sarà approvato con le procedure previste dall'art. 3, punto c), per i regolamenti di esecuzione. Per la pubblicazione e le osservazioni si applicano le norme di legge per i piani regolatori generali. Per tali immobili è escluso ogni intervento edilizio ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione.

13 Le recinzioni dei boschi sono vietate. È consentita la realizzazione di recinzioni, non in muratura, delle aree adibite al pascolo del bestiame sempreché tali recinzioni siano rimosse alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni relative alle pertinenze degli edifici, quelle dettate da ragioni di sicurezza o da previsioni di legge, ovvero per salvaguardare attività economiche anche agricole, sono ammesse purché non in muratura fuori terra, previa concessione edilizia. Le opere di recinzione sono escluse nei tratti interessati dalla viabilità anche pedonale del parco. Il Consorzio potrà emanare norme regolamentari per il coordinamento anche estetico delle opere di recinzione.

14 Per la realizzazione delle attrezzature del tempo libero, per la disciplina delle attività sociali e culturali nel territorio, per la regolamentazione delle accessibilità e dei parcheggi si applicano le disposizioni del successivo art. 21.

11 Articolo 11. Zona C: parco naturale e agricolo forestale

1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come zone di parco naturale e agricolo forestale (zona C), quelle parti del territorio del parco nelle quali l'uso della terra è destinato alla funzione agricola e forestale, ma dove è però consentito anche l'intervento programmato in funzione ricreativa, turistica e sportiva. Tutti gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo di conservare i caratteri ambientali, naturali o boschivi delle aree a parco, con particolare riguardo agli elementi di formazione storica e quindi agli elementi orografici, quali il ciglio dei terrazzamenti e gli alvei antichi del fiume. Si avrà cura di mantenere o ricostruire il sistema irriguo e quello delle relative alberature secondo le loro linee fondamentali, compatibilmente con le esigenze della manutenzione ordinaria dei canali attraverso mezzi meccanici.

2 I piani di sviluppo agricolo previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, e i piani di assestamento forestale previsti dalla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, individueranno i territori che hanno una rilevante idoneità allo sviluppo dell'attività produttiva agricola e forestale (sottozona C1), nonché le zone boschive di particolare importanza (sottozona C3). Detti piani individueranno altresì i territori che hanno una normale idoneità per l'attività produttiva sopra detta (sottozona C2). Di conseguenza gli interventi programmati in funzione ricreativa, turistica e sportiva saranno indirizzati con preferenza in tale ultima sottozona.

3 Nella zona C è vietato:

- l'insediamento di nuovi impianti produttivi, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma;
- l'abbandono dei rifiuti; la costituzione di depositi di materiali dismessi;
- le installazioni per campeggio al di fuori delle indicazioni dei piani di settore di cui al precedente art. 4, lett. f), ovvero

in mancanza di essi, senza concessione comunale prece-
duta dal parere conforme del Consorzio;

– l'apertura di cave, nei limiti fissati al successivo *art. 17*.

4 I piani di sviluppo agricolo di cui al *secondo comma* determineranno l'eventuale bisogno di nuove strutture edi-
lizie, sia concernenti le attrezzature che le abitazioni annes-
se, per unità poderali correlate agli indirizzi culturali previsti
dai piani stessi, dando priorità al recupero del patrimonio di
edilizia rurale esistente e definiranno i parametri di utilizza-
zione e le opportune tipologie.

5 Fino all'approvazione dei piani di sviluppo agricolo so-
no ammessi, previo parere del Consorzio e previa stipula-
zione dei relativi atti di asservimento, da trascrivere nei regi-
stri immobiliari redatti al fine di garantire il mantenimento
della destinazione d'uso e della consistenza dei fondi, inter-
venti edilizi per:

a) nuove abitazioni e ristrutturazioni anche in ampliamento
di quelle esistenti, annesse alle aziende agricole in funzione
della conduzione del fondo e connesse ad accertate esi-
genze dell'imprenditore agricolo singolo o associato defini-
to ai sensi dell'*art. 12 della legge 1975, n. 153, primo e se-
condo comma* nonché alle esigenze abitative dei dipen-
denti delle aziende agricole. La concessione è rilasciata
previa verifica dell'esistenza delle strutture di cui alla suc-
cessiva *lett. b)*;

b) fabbricati rustici di servizi utili all'attività agricola, quali
stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agrico-
le e altre costruzioni analoghe necessarie e strettamente
connesse con lo svolgimento dell'attività produttiva delle
aziende singole o associate; per detti fabbricati il limite volu-
metrico è di *mc/mq 0,20* ed ai fini del calcolo volumetrico è
ammesso il computo di terreni anche non contigui, purché
asserviti alla conduzione della medesima azienda agricola
indipendentemente dai confini amministrativi comunali
purché ricompresi nei territori di comuni contermini.

6 Gli accertamenti delle esigenze e delle finalità connes-
se con i nuovi interventi di cui alle precedenti *lett. a) e b)* do-
vranno essere condotti anche tenendo conto della situazio-
ne edilizia abitativa e produttiva esistente.

7 Fino all'approvazione dei piani di sviluppo agricolo
nonché del piano di settore di cui al precedente *art. 4, lett. f)*
e previo parere del Consorzio sono altresì ammessi:

a) interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ri-
strutturazione degli edifici residenziali esistenti nonché di
ampliamento per una sola volta nei limiti di *mc 150* per uni-
tà familiare ivi residente. Il mutamento della destinazione
d'uso è consentito solo per le conversioni ad uso agricolo;
b) interventi edilizi anche in ampliamento delle strutture
esistenti di unità commerciali e produttive (artigianali e in-
dustriali) in esercizio. La concessione edilizia è in tali casi
subordinata all'accertamento di compatibilità ambientale di
cui al successivo *art. 16* nonché alla verifica del rispetto dei
seguenti criteri ed obiettivi:

– risanamento delle strutture produttive e tecnologiche e
miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro;
– documentate esigenze produttive e occupazionali;
– localizzazione in contiguità con l'edificazione esistente;
– contenimento massimo della superficie coperta.

8 Nelle zone C le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi
sono vietate, salvo quelle per il pascolo del bestiame da ri-
muoversi alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni in mura-
tura fuori terra sono ammesse, previa concessione edilizia,
solo per comprovate esigenze di sicurezza e di tutela delle
attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici
esistenti.

9 L'introduzione di nuovi allevamenti a carattere indu-
striale o l'ampliamento di quelli esistenti sarà ammesso sul-
la base di apposita normativa da approvarsi ai sensi del
precedente *art. 3, secondo comma, lett. d)*: tali norme do-
vranno contenere criteri specifici di compatibilità ambien-
tale, facendo riferimento all'entità, alla localizzazione e alla na-
tura degli insediamenti previsti, alle soglie minime di base

alimentare autonoma necessariamente richieste, alla quali-
tà delle acque, al rispetto dei limiti di accettabilità ecologica.
Nelle more dell'approvazione di tali norme è esclusa l'intro-
duzione di nuovi allevamenti; l'ampliamento di quelli esi-
sistenti è subordinato all'accertamento di compatibilità am-
bientale di cui al successivo *art. 16*.

10 L'introduzione di colture vivaistiche, floristiche e orti-
cole specializzate è ammessa, e le relative opere, se ad im-
pianto fisso, sono soggette alla preventiva concessione del
sindaco.

11 La trasformazione delle marcite in seminativi è subor-
dinata ad autorizzazione del sindaco. Nei casi in cui sussis-
tano particolari valori ambientali e tradizionali da tutelare,
l'autorizzazione può venire negata, ma in tal caso il Consor-
zio del parco è tenuto a riconoscere all'interessato l'even-
tuale indennizzo previsto dall'*art. 6 della legge regionale
17 dicembre 1973, n. 58*. Nel caso di trasgressione si ap-
plica la sanzione di cui all'*art. 28, primo comma della leg-
ge regionale 27 luglio 1977, n. 33*.

12 Ogni intervento di interrimento dei canali e delle rog-
ge con l'esclusione dei fossi di irrigazione a scolo, di sban-
camenti e di bonifica integrale su aree di considerevoli pro-
porzioni, l'abbattimento di alberature sulle rive dei campi e
dei canali, dei fossi e delle strade è soggetto ad autorizza-
zione del sindaco previo parere del Consorzio.

13 Il Consorzio approverà con la procedura di cui all'*art.
3, secondo comma, lett. c)*, norme regolamentari per la di-
sciplina degli interventi di cui ai precedenti *ottavo, deci-
mo e undicesimo comma* in coerenza con gli obiettivi priori-
tari del parco.

14 Gli strumenti urbanistici comunali possono contene-
re prescrizioni specifiche dei vincoli previsti dal presente
articolo in considerazione delle particolari situazioni dei ter-
ritori di volta in volta considerati. I piani di ristrutturazione del
sistema irriguo redatti dal consorzio di bonifica o dagli altri
enti competenti e soggetti interessati dovranno essere sot-
toposti al parere vincolante del Consorzio.

15 La circolazione motoristica, ad eccezione di quella
agricola, è ammessa esclusivamente lungo i percorsi auto-
rizzati, secondo le disposizioni del Consorzio o dei singoli
comuni. Per la realizzazione delle attrezzature del tempo li-
bero, per la disciplina delle attività sociali e culturali nel terri-
torio, per la regolamentazione della accessibilità e dei par-
cheggî, si applicano le disposizioni di cui al successivo
art. 21.

12 Articolo 12. Zona D: area di tutela speciale

1 Sono individuate con apposito segno grafico le aree di
tutela archeologica (*zona D2*); nelle schede allegate al pia-
no sono specificate le motivazioni della tutela e le prescri-
zioni e le destinazioni d'uso ammesse. In dette zone l'attivi-
tà agricola è sempre ammessa: ogni conseguente trasfor-
mazione del territorio è subordinata anche alla autorizzazio-
ne dei competenti organi dello Stato.

2 Sono individuate con apposito segno grafico le aree di
tutela ambientale e paesistica di rilevante interesse terri-
toriale, (*zona D3*); nelle schede allegate al Piano sono speci-
cate le motivazioni della tutela prevista, le prescrizioni e le
destinazioni d'uso ammesse. L'attività agricola è sempre
ammessa; così come ogni manifestazione che implichi tra-
sformazione del territorio oggetto della tutela, deve stretta-
mente essere subordinata alla prioritaria tutela degli inte-
ressi culturali, storici e monumentali che sono propri della
zona.

3 Sono individuate, con apposito segno grafico, le aree
di tutela idro-geologica (*zona D4*). A tali aree si applicano le
disposizioni delle leggi statali oltre a quelle dell'*art. 40 della
legge regionale 15 aprile 1975, n. 51*, nonché suc-

cessive leggi regionali 5 aprile 1976, n. 8, e 27 gennaio 1977, n. 9.

13 Articolo 13. Zona G: zona agricola del parco

1 Sono individuate con apposito segno grafico, come zone agricole (*zona G*), quelle parti del territorio del parco nelle quali la destinazione agricola deve essere mantenuta e recuperata, tenendo conto dell'obiettivo della tutela dell'ambiente naturale proprio del Parco della Valle del Ticino.

2 I piani di sviluppo agricolo che dovranno tener conto della salvaguardia dell'ambiente, individueranno sia i territori che hanno una rilevante idoneità allo sviluppo dell'attività agricola e forestale (*sottozona G1*), sia quelli che hanno una normale idoneità per lo sviluppo dell'attività produttiva sopradetta (*sottozona G2*). Gli interventi che implicheranno trasformazioni dell'uso del territorio saranno indirizzati con preferenza nelle *sottozone G2*.

3 Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali regionali e comprensoriali o dei piani di settore, nelle *zone G* sono ammessi, oltre agli interventi previsti dall'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo comma, con le procedure, le modalità, i limiti ivi previsti anche interventi per:

- edifici per allevamenti zootecnici con annessi fabbricati ed impianti necessari allo svolgimento delle attività zootecniche e per quanto riguarda gli allevamenti bovini, limitatamente alle aziende con una base alimentare autonoma secondo la legislazione vigente;
- costruzioni collegate alle aziende esistenti, singole o associate, adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio;
- interventi di cui all'art. 11, nono comma, anche in assenza delle norme regolamentari approvate dal Consorzio e comunque previo l'accertamento di compatibilità ambientale di cui al successivo art. 16.

4 Nelle *zone G* gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono contenere prescrizioni specifiche dei vincoli posti dal presente articolo in considerazione delle particolari situazioni dei territori di volta in volta considerati.

14 Articolo 14. Zona IC: zona di iniziativa comunale orientata

1 Sono individuate come zone di iniziativa comunale orientata (*zona IC*) quelle parti del territorio del parco definite all'interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico, comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, loro frazioni e aree che sono rimesse alle decisioni comunali in materia urbanistica.

2 Nelle *zone IC* valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali sino alla loro revisione in conformità ai criteri generali fissati dal Piano territoriale di coordinamento.

3 Le previsioni del Piano territoriale di coordinamento per le *zone D*, quando ricadono all'interno dell'ambito territoriale *IC*, prevalgono in via immediata sulle eventuali diverse destinazioni degli strumenti urbanistici comunali attualmente vigenti. Nel caso in cui le previsioni di riserva orientata (*zona B*), di parco naturale agricolo-forestale (*zona C*) e di zona agricola (*zona G*) ricadono all'interno dell'ambito territoriale *IC* esse hanno carattere programmatico e costituiscono invito ai comuni del Consorzio, perché adottino provvedimenti coerenti con gli obiettivi di tutela propri del parco e precisamente:

- nella riserva orientata (*zona B*) mantenere e migliorare i caratteri ambientali;
- nel parco naturale agricolo-forestale (*zona C*) realizzare parchi pubblici agricolo-forestali finalizzati al mantenimento

ambientale delle aree;

– nella zona agricola (*zona G*) recuperare la continuità del verde anche mediante ristrutturazione delle presenze edilizie esistenti.

4 I territori delle *zone IC* sono considerati come ambiti da sottoporre a coordinamento intercomunale con riferimento anche ad ambiti esterni al confine del parco a loro volta pure indicati in via orientativa nelle tavole del Piano. Il coordinamento è affidato all'azione di pianificazione dei comuni in cui ricadono, anche in parte, i singoli ambiti, mentre sarà compito del Consorzio agevolare, promuovere la formazione dei piani intercomunali. Ai comuni spetterà l'individuazione dell'esatto perimetro delle aree da urbanizzare in funzione degli obiettivi della pianificazione locale. Il coordinamento intercomunale potrà riguardare la scelta delle aree riservate alle attività produttive, commisurate ai programmi di effettivo investimento, le scelte legate alla capacità insediativa residenziale, nonché la definizione delle infrastrutture tecnologiche e viarie di interesse sovracomunale e delle scelte urbanistiche che gli stessi comuni riterranno di interesse intercomunale.

15 Articolo 15. Direttive e criteri metodologici da osservare nella redazione dei piani urbanistici comunali e intercomunali

1 Criterio fondamentale per la revisione o la formazione dei singoli strumenti di pianificazione comunale, è il contenimento delle capacità insediative, orientandole prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del parco.

2 Di conseguenza i singoli strumenti urbanistici dovranno essere dimensionati in modo da contenere l'espansione edilizia in funzione del fabbisogno abitativo, del saldo naturale della popolazione e della previsione di assetto occupazionale, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e limitando l'edificazione sparsa e isolata.

3 L'aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui anche al fine di diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire la migliore economia nel consumo del territorio e delle risorse territoriali. Le nuove costruzioni devono essere aggregate all'esistente con una tipologia compatibile con l'ambiente ed evitando la formazione di conurbazioni.

4 Ulteriore criterio dell'azione di pianificazione comunale è il miglioramento del rapporto fra aree agricole e aree urbane, con l'aumento quantitativo delle prime rispetto alle seconde.

5 Nelle planimetrie del P.T.C. sono individuati nuclei abitati contraddistinti con numeri progressivi specificati in apposito elenco. Le previsioni di sviluppo di detti nuclei abitati saranno definite in conformità ai criteri di cui ai precedenti commi nei nuovi strumenti urbanistici comunali. La verifica dei fabbisogni abitativi dovrà essere fatta preferibilmente per ciascun nucleo abitato, sia che si tratti di capoluogo di comune, frazione di comune o aggregati di frazioni anche in comuni diversi. I nuovi strumenti urbanistici dei comuni individuano, contestualmente, le proprie zone di iniziativa comunale orientata.

6 Sino all'entrata in vigore delle previsioni dei nuovi strumenti urbanistici redatti in osservanza del P.T.C., per i nuclei abitati, di cui al precedente comma, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per i comuni dotati di P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, mantengono efficacia le previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti;
- b) i comuni dotati di piani regolatori generali vigenti approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della

legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e quelli dotati di programma di fabbricazione, nella formazione dei propri programmi pluriennali di attuazione, sono tenuti ad acquisire il parere del Consorzio del parco ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge di approvazione del P.T.C.

7 I comuni nel cui territorio sono compresi i nuclei abitati di cui al precedente quinto comma, al fine del calcolo degli standards urbanistici per il gioco e lo sport previsti dall'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, possono individuare le relative aree nel territorio destinato a parco naturale agricolo-forestale in relazione alla capacità insediativa prevista nei detti nuclei.

8 Nei comuni compresi nel territorio del parco che hanno una capacità insediativa teorica superiore a 20.000 abitanti, gli spazi per parchi pubblici urbani e territoriali (previsti dall'art. 4, punto 5, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), possono essere individuati nelle aree destinate a parco naturale agricolo-forestale (zona C) in coerenza con le specifiche previsioni del P.T.C. e sempre nel quadro di una corretta sistemazione delle aree a verde.

9 Nel caso in cui, all'interno delle zone IC, siano previste zone C e G l'individuazione delle aree riservate agli standards per parchi urbani o territoriali, deve essere fatta prioritariamente all'interno di tali zone.

10 Sono individuati con apposito segno grafico, i centri storici comunali. Essi sono contraddistinti dai simboli CS1 e CS2. I relativi perimetri possono essere modificati su proposta dei comuni interessati, con le procedure previste dall'art. 5 della legge di approvazione del P.T.C. Nella prima categoria rientrano i centri storici di rilevante interesse (CS1). Per questi centri la proposta di modifica della relativa perimetrazione deve essere corredata da una rilevazione analitica su dati storici architettonici e culturali che la giustifichi. Nella seconda categoria (CS2) sono compresi gli altri centri storici per i quali è prioritario procedere al risanamento delle unità edilizie site all'interno del relativo perimetro, il quale potrà essere modificato con la predetta procedura.

11 Sino al termine dei tre anni fissati per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali previsti all'art. 2, sesto comma, delle presenti norme, sono ammessi all'interno dei perimetri CS1 e CS2 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia con le modalità e le forme di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali della zona. Sono ammessi anche gli interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata da approvarsi secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 e successive modificazioni. Per i singoli interventi di ristrutturazione non compresi nei piani attuativi è obbligatorio il parere del servizio Beni ambientali della Regione Lombardia che deve essere dato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, alla quale va unita la documentazione prevista dalla circolare regionale 17 gennaio 1979. Trascorso detto termine senza che il parere sia stato reso, esso si intende espresso favorevolmente.

12 La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai comuni dotati di P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

16 Articolo 16. Dichiarazione di compatibilità ambientale

1 In tutto il territorio del parco, ivi comprese le zone di iniziativa comunale orientata (zona IC), gli insediamenti dei settori industriali o artigianali, sempreché consentiti, di nuova realizzazione o di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti (comprese le modificazioni del tipo di attività produttiva in esercizio e le attività di escavazione) sono sogget-

ti alla regolamentazione di cui al successivo comma per assicurare il rispetto dei valori ambientali che sono propri dell'area. Resta comunque fermo il rispetto di ogni altra disposizione di legge statale o regionale.

2 Il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco è subordinato:

- a) alla presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione di compatibilità ambientale;
- b) alla stipulazione di convenzione, o atto impegnativo unilaterale, da trascrivere nei registri immobiliari, che contempli gli elementi essenziali della dichiarazione di compatibilità ambientale.

3 La dichiarazione di compatibilità ambientale dovrà essere inoltrata al comune unitamente alla richiesta di concessione edilizia. Il richiedente dovrà specificare:

- a) la destinazione d'uso degli impianti previsti e le loro caratteristiche e quelle relative alla produzione;
- b) il numero degli addetti previsti nell'occupazione;
- c) la valutazione degli effetti negativi e positivi dell'insediamento in riferimento alla situazione dell'ambiente naturale, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e da rumori, nonché agli scarichi nel suolo ed in sottosuolo;
- d) la rete dei trasporti esistenti, la sua idoneità con riguardo alle esigenze della produzione e a quelle degli addetti ove si tratti di interventi da realizzarsi in aree esterne al perimetro delle zone IC, e si tratti di esercizio produttivo che impieghi più di 50 addetti.

La dichiarazione deve essere convalidata da una attestazione di un esperto (quale ingegnere, chimico, biologo, geologo, botanico) iscritto nei relativi albi professionali che garantisca, sotto la sua personale responsabilità, il rispetto delle disposizioni statali, regionali e consortili vigenti nell'area per la salvaguardia dell'ambiente e la idoneità delle soluzioni tecniche e degli impianti previsti a tal fine. Nelle aree esterne alle zone IC il rilascio della concessione edilizia è subordinato al parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità ambientale da parte del Consorzio, relativamente agli interventi di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine il richiedente la concessione invia copia della relativa istanza al Consorzio contestualmente alla presentazione della stessa al sindaco. Il parere del Consorzio deve essere espresso nei termini e con i criteri di cui al precedente art. 5, secondo comma.

4 Indipendentemente dalla necessità della concessione edilizia, nelle aree esterne alle zone IC, le procedure previste per la realizzazione delle diverse categorie di opere pubbliche, escluse quelle di cui al successivo quinto comma, sono integrate dalla presentazione al Consorzio del parco della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al precedente terzo comma.

5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, se difforni dalle prescrizioni o da vincoli del Piano territoriale del parco o dei singoli strumenti urbanistici comunali, è fatta dall'amministrazione statale competente, d'intesa con la Regione Lombardia, che deve sentire previamente, oltre ai comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi, anche il Consorzio del parco.

17 Articolo 17. Regolamentazione dell'attività di cava

1 È fatto divieto di aprire o svolgere attività di cava entro l'alveo di magra del fiume e di aprire o svolgere l'attività di cava sia a secco che in falda:

- a) nelle zone di riserva integrale (zona A);
- b) nelle zone di riserva orientata (zona B);
- c) nelle seguenti zone di parco naturale agricolo foresta-

le (zona C):

- comprese entro il ciglio superiore della scarpata principale;
- nelle aree del terrazzo più elevato poste in continuità con la scarpata principale per una profondità massima di 500 metri;
- nelle aree individuate lungo il corso del Naviglio Grande e del Torrente Terdoppio;
- d) nelle aree di tutela archeologica, ambientale, idrogeologica D2, D3, D4;
- e) nelle aree di rilievo morenico come individuate dalla carta geologica del servizio geologico d'Italia.

Nelle zone e aree sopra specificate le attività esistenti dovranno cessare al termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del P.T.C. Il recupero ambientale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 92/1975 dovrà essere completato entro i successivi 180 giorni. È ammessa la prosecuzione temporanea delle attività in esercizio nel caso in cui, entro il termine sopra detto, intervenga l'autorizzazione regionale di proroga dell'attività per un periodo non superiore a 3 anni, non ulteriormente prorogabile. Detta autorizzazione regionale è data, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 della legge di approvazione delle presenti norme, sulla base di un progetto che subordini la coltivazione di materiale di cava al recupero idrogeologico e ambientale.

2 Nelle restanti aree del ripiano terrazzato, la coltivazione a secco è ammessa, mentre la coltivazione in falda sarà accettata qualora sia già in atto o qualora, dopo una puntuale e complessa verifica, si giudichi che tale operazione non porti gravi alterazioni idrogeologiche e ambientali dell'area stessa.

18 Articolo 18. Sistema aeroportuale della Malpensa

1 Il Piano territoriale indica, con apposito segno grafico, il perimetro dell'area del parco, interessato dalla previsione di realizzazione del piano regolatore di ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto intercontinentale della Malpensa, approvato con D.M. 350/22 del 24 giugno 1972.

2 Onde garantire che la realizzazione delle opere di ampliamento e di sviluppo di nuove infrastrutture aeroportuali sia inquadrata in un organico programma di interventi che contemperi tali esigenze con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della Valle del Ticino, la Regione provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale, sentiti i comuni interessati ed il Consorzio del parco, alla redazione di un piano esecutivo regionale predisposto ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concernente in particolare il sistema delle infrastrutture esterne delle aree aeroportuali al fine, anche, di assicurare il collegamento ferroviario Milano-Aeroporto Malpensa, nonché la integrazione dello stesso con la rete ferroviaria esistente.

3 All'interno dell'area delimitata dal perimetro individuato nel D.M. 350/22 del 24 giugno 1972 è consentita solo la realizzazione, da parte della società concessionaria, delle opere e delle infrastrutture pertinenti e funzionali in via immediata e diretta all'esercizio aeroportuale ai sensi degli artt. 693 e 694 del codice della navigazione, con esclusione di insediamenti indotti. Devono comunque essere assicurate adeguate misure per la tutela dell'inquinamento acustico e atmosferico.

4 Ai fini della verifica di conformità degli interventi da realizzarsi nell'area aeroportuale con la previsione di cui al precedente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; in caso di difformità si applica quanto previsto dal terzo comma del predetto art. 81 con acquisizione del parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi del Consorzio del parco.

5 All'interno dell'area di cui al precedente terzo comma è consentito l'abbattimento di alberi e di selvaggina nel caso in cui gli stessi costituiscano pregiudizio per la navigazione aerea. Per gli interventi sulla vegetazione il direttore della circoscrizione aeroportuale dà comunicazione con un preavviso di almeno quindici giorni alla Giunta regionale e al Consorzio del parco; nel caso di abbattimento di selvaggina lo stesso direttore dà comunicazione, entro ventiquattro ore dagli interventi effettuati, alla Giunta regionale, al Consorzio del parco, all'amministrazione provinciale.

19 Articolo 19. Viabilità

1 Per la realizzazione di grandi infrastrutture viarie nel territorio del parco, quali nuove sedi autostradali, superstrade e strade statali si applica la procedura prevista dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; a tal fine la Regione acquisirà il parere dei Comuni interessati e del Consorzio del Parco.

20 Articolo 20. Gestione delle acque e regimazione dei corsi d'acqua

1 Nei piani di settore predisposti a norma del precedente art. 4, lett. a), b) e c), saranno precisate, nel rispetto della legislazione vigente e degli obiettivi generali, le modalità e i vincoli ai quali è soggetta l'utilizzazione delle acque e del suolo soggetto a sommersione, nonché le direttive a cui deve conformarsi l'attività di regimazione del Ticino e degli altri corsi e canali d'acqua ad esso collegati. Per la formazione dei piani saranno consultati il Magistrato del Po, i Consorzi di bonifica e di utenza.

2 In particolare, le acque che vengono scaricate nel fiume Ticino ovvero in corsi d'acqua suoi tributari nell'ambito del parco, dovranno avere i requisiti stabiliti da parametri di legge.

3 L'utilizzazione delle acque dovrà essere conforme al piano predisposto dal Consorzio ed approvato nelle forme di legge. In ogni caso dovrà essere assicurata, a valle di ogni presa diretta sul fiume Ticino, una portata minima defluente di 3 mc/sec.

4 Il territorio soggetto a sommersione in caso di massima piena è sottoposto a vincolo idraulico. Esso è delimitato, in prima indicazione, con apposito segno grafico nelle tavole del piano. Per l'indicazione della linea di massima piena, si è adottato il valore di 2500 mc/sec, al quale corrisponde un evento che ha la probabilità di verificarsi una volta nei 100 anni. Per l'individuazione della fascia di terreno da considerarsi demaniale ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile si assume il valore di 900 mc/sec, individuando così un limite che ha la probabilità di essere superato tre volte nei quattro anni.

5 Nei terreni demaniali vigono i divieti dell'art. 96 del T.U. approvato con R.D. 25-7-1904, n. 523 ed è quindi vietata ogni opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, e la convenienza all'uso delle acque pubbliche, degli alvei, delle sponde e delle opere di difesa. L'amministrazione competente potrà, sentito il Consorzio e esclusivamente per motivate ragioni connesse con il buon regime dei corsi d'acqua, consentire scavi, protezioni di sponda e le altre opere precisate dagli artt. 97 e 98 del T.U. sopraindicato.

6 Le opere di difesa spondale e sistemazione idraulica dovranno essere eseguite secondo programmi che si inquadrino nel piano di settore di cui al precedente art. 4, lett. c). Queste opere dovranno comunque essere giustificate dalla necessità di difendere importanti insediamenti civili o produttivi, ovvero importanti infrastrutture che si inoltrino nell'alveo. Esse dovranno essere eseguite con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, adottando preferibil-

mente materiali reperiti sul posto o nel bacino tributario, ovvero che siano di uso tradizionale. Dovranno anche essere usati gli opportuni accorgimenti affinché le opere si inseriscano nell'ambiente senza turbativa, provvedendo a semine, protezioni erbose o piantumazioni che le circostanze richiedono.

7 Nei terreni di proprietà privata, soggetti a vincolo idraulico, non potranno essere eseguite opere nuove di qualsiasi tipo che comportino stabile residenza di uomini o animali, ovvero che, in caso di allagamento, possano subire danni gravi, provocare sversamento di liquidi o disperdere materiali negli alvei. Le piantagioni e le coltivazioni dovranno essere condotte in modo da offrire il minimo ostacolo alla corrente fluviale. La sistemazione dei terreni agrari dovrà essere attuata in modo da non provocare ingombri o ristagni al deflusso delle acque, non strettamente funzionali all'esercizio agricolo.

21 Articolo 21. Regolamentazione dell'attività del tempo libero

1 Gli interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva, sono subordinati al rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del territorio del parco indicate nell'art. 1 delle presenti norme.

2 Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva perseguono i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole forestali;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle sponde fluviali e delle attrezzature interne, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

3 Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il P.T.C. è attuato per mezzo di piani di settore adottati ai sensi dell'art. 4, lett. f) e g). A questo scopo, nelle tavole del Piano sono indicati con apposito segno grafico, ambiti di coordinamento degli interventi relativi all'accessibilità agli impianti e alle attrezzature culturali, turistiche, ricreative, educative e sportive da realizzarsi nell'area del parco; sono indicate inoltre nelle schede relative ad ogni ambito, gli elementi da valorizzare e da utilizzare per la riorganizzazione della rete dell'accessibilità riequilibrando i flussi, disincentivando i punti di concentrazione, individuando l'accessibilità alternativa, recuperando il patrimonio esistente di interesse storico-artistico-ambientale, valorizzando le risorse naturali. La perimetrazione degli ambiti può subire modifiche in sede di piani di settore consortili, redatti anche per singoli ambiti. Quando le previsioni dell'ambito riguardano le zone IC di interesse comunale, le indicazioni del P.T.C. hanno carattere meramente programmatico al fine del necessario coordinamento fra i diversi interventi. Fino all'entrata in vigore del piano di settore sono ammesse solo iniziative compatibili e finalizzate alle indicazioni del P.T.C., espresse nelle schede e nelle planimetrie allegate, previo parere del Consorzio; è altresì fatto divieto di chiudere gli accessi al fiume.

4 Dovranno essere rispettati nel territorio del parco i seguenti criteri:

- I) L'accessibilità è ammessa nella zona A in conformità alle prescrizioni del precedente art. 8, secondo comma. Nella zona B in conformità alle prescrizioni del precedente art. 10.
- II) Nelle aree lungo il fiume Ticino (ad eccezione delle zone A, A1, B1, che sono sempre escluse), l'attestamento dei mezzi di trasporto pubblico dovrà avvenire ad una distanza

pedonale di norma non inferiore a 400 m. dalle sponde fluviali; l'attestamento dei mezzi di motorizzazione privato dovrà avvenire a una distanza di norma non inferiore a 1000 m. dalle sponde fluviali. La distanza dal fiume sarà misurata sull'effettivo tracciato di percorrenza pedonale. Il piano di settore può introdurre modifiche alle distanze minime sopra specificate, in relazione alla particolare situazione dei luoghi. Quando i piani di settore prevedono il transito di mezzi motorizzati e i relativi parcheggi in zona B), tali piani automaticamente comporteranno la classificazione delle aree costituenti le sedi viarie come zona C). Nelle zone IC sono ammessi parcheggi a distanza inferiore a quella indicata purché in contiguità con i centri abitati esistenti. In ogni caso i comuni sono invitati a scegliere localizzazioni che rispondano in via di massima ai criteri generali di distanza sopra indicati. Nelle zone B) lungo il fiume non possono essere aperti nuovi parcheggi; le localizzazioni esistenti devono essere espressamente confermate dal comune con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del P.T.C.; i parcheggi esistenti non possono essere ampliati, né assoggettati a opere di straordinaria manutenzione. Lungo le strade statali e provinciali che attraversano il territorio delle zone B è vietato il parcheggio ed è vietata l'immissione del traffico proveniente da strade e sentieri compresi quelli esistenti.

III) Lungo il fiume Ticino nel tratto compreso tra il ponte di Sesto Calende ed il ponte della Becca è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti aventi motore superiore a 20 Hp effettivi e così pure nei corsi d'acqua interni o tangenti alle zone di riserva. Il Consorzio può dettare disposizioni che limitano per determinati tratti di acqua la potenza del motore utilizzabile e anche escludere del tutto i natanti a motore. La regolamentazione della navigazione sul fiume è fatta in coordinamento con la Regione Piemonte.

IV) Gli interventi per il tempo libero devono privilegiare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutte le categorie di cittadini, nel rispetto effettivo dei valori dell'ambiente naturale. A questo scopo gli interventi dovranno qualificarsi anche per il particolare grado di approfondimento della progettazione di dettaglio, con utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e la limitazione delle edificazioni secondo i criteri di seguito indicati. Le attività consentite, oltre a quelle soggette a regolamentazione specifica nelle singole zone, sono le seguenti:

- nella zona A: osservazione della natura in passeggiate guidate;
- nella zona B: passeggiate e podismo non agonistico, balneazione nei corsi d'acqua e specchi d'acqua naturali, passeggiate in bicicletta non a motore;
- nella zona C: attività culturali, ricreative, educative e sportive con esclusione dell'autocross e motocross. Fra le attività sportive agonistiche sono ammesse soltanto le compatibili, quali le attività podistiche, ciclistiche, natatorie, atletiche, ippiche, del tiro con l'arco, golf, tennis (in particolare sull'erba), cricket, bocce, calcio ed altri sport con la palla, ecc. In coerenza con le attività consentite, sono ammesse negli ambiti individuati dal P.T.C., le seguenti attrezzature da realizzarsi per mezzo dei piani di settore previsti dall'art. 4, lett. f) e g):

- a) zone A, A1 e B1: nessuna attrezzatura;
- b) zone B e B2: sentieri pedonali e ciclabili o ippici in terra battuta e comunque non asfaltata; aree destinate alla sosta e al riposo sistemate a prato con panchine; idonea sistemazione delle opere di difesa idraulica esistenti e autorizzate; attracchi per barche realizzati senza manufatti edilizi. In queste zone, i piani di settore individueranno, mantenendo le attuali utilizzazioni, aree da attrezzare in coerenza con le attività ammesse, al fine di recuperare l'attuale fruizione delle sponde del fiume, di decongestionare la concentrazione esistente e di promuovere sotto il controllo pubblico la ri-

strutturazione delle attrezzature esistenti. In queste aree potranno essere realizzate anche strutture eseguite con materiali naturali o comunque leggeri, al fine della migliore coerenza con l'esigenza dell'ambiente naturale, e dell'uso collettivo, sociale e culturale. Possono essere realizzati anche servizi igienico-sanitari, attrezzature per la pesca e il canottaggio;

c) zone C: oltre alle attrezzature sopra indicate, attrezzature culturali, ricreative, educative sportive, da realizzarsi mediante riutilizzazione degli edifici esistenti. Sono consentite lungo i percorsi attrezzati ad avvenuta verifica e valutazione del patrimonio edilizio esistente nuove costruzioni per attrezzature per giochi sportivi non agonistici, per depositi e punti di servizio, per la percorrenza non motorizzata, per campeggi di dimensioni ridotte. I piani di settori individueranno nelle zone C, anche all'esterno dei percorsi attrezzati, le aree destinate alle attrezzature scolastiche sportive o culturali di interesse sovracomunale atte ad integrare l'uso sociale del territorio e la vita culturale delle comunità locali. Anche tali attrezzature saranno prioritariamente realizzate utilizzando il patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico esistente e dovranno comunque essere progettate con particolare attenzione alle caratteristiche ambientali e storiche del territorio.

Nelle more di approvazione del piano di settore i comuni potranno, per motivi di particolare urgenza, concedere la localizzazione di tali attrezzature, se compatibili con le indicazioni delle schede relative agli ambiti di coordinamento, previo parere del Consorzio. In tutte le zone le attrezzature esistenti potranno essere mantenute se inquadrare nel piano di settore che dovrà prevedere, entro termini determinati, la stipulazione di apposite convenzioni che garantiscano la compatibilità delle attrezzature con l'uso prevalentemente pubblico, nonché l'accessibilità pedonale con la conservazione dei caratteri naturali. Nelle zone di parco naturale agricolo e forestale, non è consentita la realizzazione di attrezzature di vaste dimensioni al fine di limitare la sottrazione di superfici consistenti all'utilizzazione dell'agricoltura ed all'uso pubblico.

V) In tutto il territorio del parco è vietato qualsiasi intervento in superficie al fine di ricavarne materiale per giardini, orti, e coltivazioni in generale. Nelle aree destinate ad attrezzature di tempo libero i piani di settore dovranno prevedere il mantenimento della superficie boscata e la sua integrazione o ricostituzione fino a raggiungere almeno il 60% dell'intera area di intervento.

VI) Nelle zone C le attrezzature ricreative, turistiche e sportive sono ammesse prioritariamente lungo i «percorsi attrezzati» indicati e definiti dai piani dei comuni per l'utilizzazione degli edifici di interesse storico e ambientale. Tali piani stabiliranno, inoltre, i percorsi da destinare a esclusivo uso pedonale, le attrezzature ammissibili, la distanza consentita fra le attrezzature, gli indici di copertura, garantendo in tutti i casi l'ampia prevalenza degli spazi a verde.

VII) Il piano di settore preciserà gli itinerari turistici diretti a stimolare la conoscenza dei valori naturali, storici ed ambientali del territorio, con l'obiettivo di mantenere i caratteri storici e ambientali dei percorsi, di creare un sistema coerente di segnaletica turistica, privilegiando la percorrenza pedonale e ciclistica della valle, delle sponde del fiume e delle aree di interesse paesistico.

22 Articolo 22. Regolamentazione dell'attività di caccia.

1 L'attività di caccia è regolamentata nel rispetto della *legge regionale 31 luglio 1978, n. 47*, con particolare riferimento all'*art. 37* della medesima legge che vieta nei parchi regionali l'esercizio venatorio nelle zone definite a riserva integrale ed orientata. A tal fine il Piano territoriale individua con apposito segno grafico il perimetro dell'area definita co-

me "fascia di silenzio venatorio" che racchiude un settore di territorio con carattere di continuità lungo il fiume Ticino, in cui l'esercizio della caccia è altresì vietato. L'esercizio della caccia è altresì vietato nelle zone di riserva integrale (zona A e A1) e orientata (zona B, B1, B2), anche se esterne alla fascia di silenzio venatorio.

2 All'interno della predetta fascia di silenzio venatorio il Consorzio può individuare nel piano di settore:

a) aree per la creazione di oasi di protezione ai sensi dell'*art. 12 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47*, da gestire da parte del Consorzio d'intesa con le province. Le zone di riserva integrale (zona A, A1) sono costituite automaticamente in oasi di protezione, mentre per le zone di riserva orientata ciò potrà avvenire attraverso le previsioni del piano di settore di cui al precedente *art. 4, lett. i)*

b) zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'*art. 13 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47*, ad esclusione delle zone A e A1.

3 Al di fuori della fascia di silenzio venatorio nonché al suo interno limitatamente alle aree ammesse nel piano di settore, saranno previste nei piani di settore zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile ai sensi e nei limiti della citata legge regionale. Le predette attività non possono essere ammesse nelle zone A, A1 e B1.

4 La individuazione e la istituzione delle zone verrà effettuata dal Consorzio, d'intesa con la provincia competente, secondo le modalità e le procedure fissate dalla *legge regionale 47/1978*, nonché dai relativi regolamenti regionali. La gestione di tali zone è attribuita al Consorzio, sempre di intesa con la provincia competente, il quale potrà avvalersi del concorso delle associazioni venatorie e protezionistiche, anche mediante la creazione di appositi organismi di gestione, sempre nel quadro delle previsioni della *legge regionale n. 47/1978*. Per quanto attiene le zone di addestramento cani e per gare cinofile, la questione può essere demandata ai soggetti di cui all'*art. 16 della legge regionale n. 47/1978*. L'utilizzazione della selvaggina catturata all'interno della zona, di cui alla precedente lettera b), verrà disposta dal Consorzio d'intesa con le province interessate.

5 Qualora nella fascia di silenzio venatorio, con esclusione delle zone A e A1 si verifichi eccessiva concentrazione di fauna selvatica, documentata da apposito censimento effettuato da tecnici specializzati, il Consorzio, d'intesa con la provincia competente per territorio, curerà l'effettuazione di operazioni di cattura da parte di agenti di vigilanza sia del Consorzio che della provincia, con la collaborazione, se necessario, delle associazioni venatorie. La selvaggina catturata sarà utilizzata dal Consorzio d'intesa con la provincia ai fini di ripopolamento.

6 I danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole all'interno della fascia di silenzio venatorio, ivi comprese le zone di cui ai precedenti *commi primo e secondo*, saranno risarciti dal Consorzio, previo accertamento del danno, con finanziamenti regionali. In presenza di accertati gravi danni all'agricoltura, di malattie della selvaggina e di pericoli per l'equilibrio naturale, il Consorzio d'intesa con la provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, provvede alla selezione di un quantitativo prestabilito di fauna selvatica (per numero e specie) da determinarsi sulla base del censimento effettuato. La selvaggina abbattuta resterà in ogni caso proprietà del Consorzio, che la destinerà in via principale ad enti di assistenza.

7 Al di fuori della fascia di silenzio venatorio per una ampiezza di 1.500 metri dal suo confine perimetrale l'attività venatoria è regolata dalle norme vigenti. Sono tuttavia vietati gli impianti di appostamenti fissi, l'istituzione sia di riserve di caccia che di aziende faunistiche ad eccezione delle aziende derivanti dalla trasformazione delle riserve esistenti, i centri pubblici e privati di produzione di selvaggina nonché le aree faunistiche omogenee per la gestione sociale della caccia. Per una profondità di 100 metri dal limite della fascia di silenzio venatorio è vietato l'esercizio della caccia

all'interno delle riserve e delle aziende faunistiche.

8 Nel territorio del parco eventuali modifiche alle singole zone già definite per le finalità dell'esercizio venatorio (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento dei cani e gare cinofile, zone per l'istituzione di centri pubblici e privati di produzione di selvaggina e di aziende faunistiche e di aree faunistiche omogenee) sono stabilite dal relativo piano di settore.

23 Articolo 23. Regolamentazione dell'attività di pesca

1 L'esercizio dell'attività di pesca è vietata nei corpi idrici superficiali interamente ricompresi all'interno delle zone A, A1 e B1; il divieto verrà segnalato con idonea tabellazione.

2 Le concessioni in atto di esclusiva di pesca di qualsiasi tipo, insistenti sulle acque del fiume Ticino, ovvero su acque ad esso collegate, restano in vigore fino alla loro scadenza e comunque non oltre 3 anni dall'approvazione del presente Piano: ciò ai fini di conseguire la disponibilità delle acque, per poter regolamentare e gestire la pesca nelle acque ricomprese nel parco in rispondenza ai fini istituzionali di tutela dell'ambiente. Inoltre il Consorzio curerà l'acquisizione dei diritti esclusivi di pesca sia di privati che di collettività in base alle norme vigenti.

3 La regolamentazione della pesca all'interno del parco verrà predisposta nel programma di settore relativo, d'intesa con le organizzazioni dei pescatori, fermo restando che dovranno essere destinate a zone di protezione e riproduzione non meno del 20% e non più del 30% delle acque ricomprese nell'ambito del parco e utilizzabili ai fini della pesca.

4 Per la gestione della pesca all'interno del parco, il consorzio si avvarrà delle associazioni dei pescatori, anche mediante la creazione di organismi tecnico-consultivi di gestione e coordinamento su base rappresentativa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, terzo comma.

24 Articolo 24. Sanzioni

1 Fermo restando il disposto dell'art. 17, primo e terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, per le violazioni delle disposizioni precettive ed immediatamente vincolanti stabilite dalle tavole del Piano e dalle sue norme tecniche di attuazione nonché per la violazione delle disposizioni regolamentari ed amministrative che saranno emanate, per l'attuazione del piano, dal Consorzio e dai comuni consorziati, si applicheranno le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi e regolamenti statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali vigenti in materia di:

- pianificazione territoriale ed edificabilità dei suoli;
- tutela ambientale ed ecologica della vegetazione dei parchi e del patrimonio naturale, paesistico ed archeologico;
- tutela dei boschi, delle acque e dei vincoli idrogeologici;
- disciplina degli scarichi delle acque pubbliche, dell'igiene pubblica;
- disciplina della caccia e della pesca;
- disciplina della circolazione;
- disciplina delle attività di cava.

L'elencazione per materia che precede è puramente ricognitiva quindi non esclude l'eventuale applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per l'infrazione commessa. La competenza per l'accertamento delle infrazioni, l'applicazione delle sanzioni e la eventuale definizione in via amministrativa spetta agli organi competenti in base alla legislazione statale e regionale vigente nonché agli agenti del Consorzio. Nel caso che la sanzione inflitta o definita in via amministrativa comporti il pagamento di una somma, essa sarà introitata dal Consorzio, ove la legge

non disponga del contrario. Sono altresì di competenza del Consorzio i provvedimenti e le azioni di ripristino e risarcitorie conseguenti alle violazioni delle disposizioni predette, salva la facoltà di delega ai comuni consorziati.

25 Articolo 25. Allegati

1 Fanno parte integrante delle presenti norme di attuazione le ulteriori specificazioni normative e cartografiche contenute nei seguenti allegati:

Allegato A:

Aree di tutela archeologica.

Aree di tutela ambientale e paesistica.

Elenco dei centri abitati non compresi all'interno del perimetro dell'iniziativa comunale.

Tavole dei perimetri dei centri storici.

Schede degli ambiti di coordinamento degli interventi relativi all'accessibilità, agli impianti ed alle attrezzature culturali, turistiche, educative e sportive da realizzarsi nell'area del parco.

Allegato B:

Tavole cartografiche numerate da 1 a 19 relative alle aree di tutela ambientale e paesistica di cui al precedente Allegato A.

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A.D.: ITALO LUPI
STAMPA: SCOTTI, MILANO 1980
RISTAMPA: GRAPHIC PRINT, BOFFALORA TICINO 1990